



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Integrazione decreto declaratoria danni causati da cimice asiatica nei territori della Regione Lombardia nel 2019.

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

ESAMINATO in particolare l'articolo 26 riguardante gli *“Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”*;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTO l'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2022, dove stabilisce che: “Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004”;

VISTO l’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: “Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

VISTO il proprio decreto 13 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2020 n. 140, di declaratoria, tra l’altro, del carattere di eccezionalità dell’infestazione di cimice asiatica dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Sondrio che hanno provocato danni alle Produzioni;

ESAMINATA la nota della regione Lombardia, acquisita in protocollo il 25 settembre 2020 al n. 9174447, con la quale è stato comunicato il fabbisogno scaturito in esito alle istruttorie delle domande di aiuto presentate dai beneficiari, da utilizzare per il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie;

VISTA la deliberazione n. 3601 del 28 settembre 2020 con la quale la Regione LOMBARDIA chiede di inserire nell’elenco dei comuni delimitati delle province di Cremona e Mantova i comuni di Olmeneta, Grumello Cremonese, Isola Dovarese e Rodigo;

ESAMINATA la nota della Regione Lombardia pervenuta in data 14 ottobre 2020, con la quale la regione chiarisce che il fabbisogno di spesa relativo alla richiesta integrativa è già compreso nell’importo comunicato con nota del 25 settembre 2020 sopra citata;

DATO ATTO alla regione LOMBARDIA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la proposta della regione LOMBARDIA di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle PRODUZIONI AGRICOLE



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA:

Art. 1

(Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

La dichiarazione di eccezionalità dell'attacco di cimice asiatica dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, di cui al decreto 13 marzo 2020 richiamato nelle premesse, è estesa ai Comuni di Olmeneta, Grumello Cremonese e Isola Dovarese per la Provincia di Cremona e al Comune di Rodigo per la Provincia di Mantova ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, lì

Sen. Teresa Bellanova
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005